

Bologna, 14/10/2010



COMUNE DI FORLÌ
C/O COMUNE DI FORLÌ. AFFARI
GENERALI. SERVIZI
DEMOGRAFICI.
PIAZZETTA DELLA MISURA, 5
47121 FORLÌ (FC)

ASI

Prot. n. 909-50224/2010

OGGETTO: *Interpello 909-512/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
COMUNE DI FORLÌ'
Codice Fiscale 00606620409 Partita IVA 00606620409
Istanza presentata il 01/10/2010 -> PG. N. 0080274/10 -> ASI

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Forlì (di seguito, Comune), tramite il Sindaco pro-tempore, dottor Roberto Balzani, chiede se siano esenti da imposta di bollo, giusta articolo 16, Tabella, allegato B, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 le certificazioni anagrafiche richieste dagli Ordini Professionali.

Questi ultimi sono costituiti con legge dello Stato e le relative competenze sono espressione di una potestà amministrativa pubblica, diretta al conseguimento di fini voluti dallo Stato per garantire il corretto esercizio della professione.

Gli Ordini, in definitiva, si configurano come enti pubblici non economici e rientrano

0525800
nella più generale categoria della Pubblica Amministrazione come definita dagli articoli 1, comma 2, D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e 22, comma 1, lettera e, L. 7 agosto 1990, n. 241.

126
Per quanto più specificamente attiene alle richieste di certificazioni, risultano dunque applicabili, ai fini della legittimazione della richiesta, le previsioni dell'articolo 34, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ("alle Amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente") e l'articolo 43, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ("le amministrazioni pubbliche" "non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti" "che siano attestati in documenti già in loro possesso").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

128 e 017 p 40407 11.07.10
Ritiene che le richiamate certificazioni anagrafiche, ove richieste da Ordini Professionali, non siano riconducibili all'esenzione di cui all'articolo 16 Tabella, allegato B, D.P.R. 642/1972.

Ritiene, infatti, che l'elenco della norma sia tassativo e non applicabile in via analogica, posto che gli Ordini, pur avendo natura pubblica, non sono inquadrabili tra le Amministrazioni dello Stato.

Pertanto, le certificazioni stesse scontano l'imposta di bollo ai sensi degli articoli 1 e 4, Tariffa, allegato A, parte prima, D.P.R. 642/1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Questa Direzione concorda con la soluzione prospettata dal Comune di Forlì.



L'articolo 16, Tabella, allegato B, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto per gli *"atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati"*.

L'elencazione, che non comprende gli enti pubblici non economici, è tassativa e non consente alcuna estensione in via analogica.

E' utile richiamare l'articolo 2, comma 1, lettera e, L. 80 del 7 aprile 2003 (*"Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale"*), secondo cui *"è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono" "le esenzioni e le agevolazioni"*.

In definitiva, le certificazioni anagrafiche richieste da Ordini Professionali scontano l'imposta di bollo ai sensi del combinato-disposto articoli 1, comma 1 e 4, comma 1 Tariffa, allegato A, parte prima, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

IL CAPO SETTORE

dott. Maria Rita Civolani

